N. R.G. 84/2025 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Lucca

Sezione civile – Ufficio Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

dott. Giacomo Lucente	Presidente
dott. Giulia Simoni	Giudice relatore
dott. Cecilia Ciolfi	Giudice

nel procedimento per l'omologazione del concordato preventivo iscritto al n. **84/2025** r.g. promosso da:

* (c.f. * , partita IVA *), con sede in * * , rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Bassano;

RICORRENTE

Con l'opposizione di:

* (c.f. *), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;

OPPONENTE

all'esito dell'udienza del 18/09/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, depositato in data 19/04/2025, la * * (di seguito anche: «la Misericordia» o

«l'ODV») ha proposto domanda di accesso a uno strumento di risoluzione della crisi, riservandosi di presentare una proposta di concordato preventivo *ex* art. 84 e ss. CCII con il piano, oltre alla documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII, nel termine concesso dal Tribunale, chiedendo al contempo la conferma delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII.

Con decreto comunicato in data 8/05/2025, questo Tribunale, in composizione collegiale, ha concesso all'istante termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII.

Acquisito il parere del Commissario giudiziale nominato, con decreto emesso in data 9/05/2025, il giudice designato ha confermato per la durata di giorni 60, con decorrenza dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda, le misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII (divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari; sospensione delle prescrizioni e mancata verificazione delle decadenze; non pronunciabilità della sentenza di liquidazione giudiziale).

Con decreto emesso il 14/07/2025, su istanza della Società e sulla scorta del parere favorevole del Commissario giudiziale, è stato prorogato di sessanta giorni il termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), CCII ed è stata altresì concessa analoga proroga della durata delle misure protettive.

In data 11/09/2025, la Misericordia ha depositato domanda *ex* art. 40 CCII, recante proposta e piano di concordato preventivo ai sensi dell'art. 84 CCII che prevedevano, in estrema sintesi: a) la prosecuzione delle attività diverse da quelle istituzionali, sia in forma diretta che indiretta (affitto d'azienda), ai sensi degli artt. 84, commi 2 e 6, e 87, lett. f), CCII, con il dichiarato obiettivo di tutelare l'interesse dei creditori, preservare il valore aziendale e generare flussi di cassa destinati all'attivo concordatario; b) la dismissione del complesso edilizio di * * (frazione Tonfano), * * , attuale sede della ricorrente, con prosecuzione dell'attività in un nuovo immobile da acquistare o condurre in locazione grazie alle risorse ottenute dalla vendita del c.d. Villino Pivelli; c) l'utilizzo dell'importo di € 650.000 per sostenere le attività istituzionali, provenienti dalla vendita di un immobile oggetto di lascito testamentario, già oggetto di offerta irrevocabile di acquisto pari a € 675.000; d)

l'apporto di finanza aggiuntiva per € 25.000, anch'esso derivante dal ricavato residuo della vendita del Villino Pivelli.

Con decreto del 20/09/2025 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, fissando la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori per il giorno 20/01/2026 e la data finale per il giorno 10/02/2026.

Nel periodo seguente la debitrice ha assolto agli obblighi informativi periodici.

In data 6/12/2025 il Commissario giudiziale ha depositato la relazione di cui all'art. 105 CCII.

Con decreto del 17/01/2026, su istanza del Commissario giudiziale, il Tribunale ha differito i termini delle operazioni di voto (23/03/2026 - 13/04/2026), ritenendo che l'esercizio dell'opzione di acquisto del ramo di azienda da parte dell'affittuaria Proges Soc. Coop. Sociale in data 12/01/2026 potesse imporre modifiche sostanziali della proposta di concordato e del relativo piano.

In data 3/03/2026 la ricorrente ha depositato atto di modifica della proposta ai sensi dell'art. 105, comma 4, CCII a seguito della presentazione, da parte di Proges Soc. Coop. sociale, di una proposta irrevocabile di acquisto ai sensi dell'art. 1329 c.c. del ramo d'azienda (sostitutiva dell'atto di esercizio del diritto di opzione e accettata dalla ricorrente), avente ad oggetto il complesso aziendale relativo alla gestione della * * sita in * , * nonché alla gestione della struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale o in condizioni di disagio relazionale « * » sito in * , * , al prezzo di € 550.000,00 da corrispondersi in parte tramite accollo liberatorio del debito per TFR, ratei di ferie e permessi maturati dai dipendenti trasferiti alla data del 9/11/2020 (quantificato in € 434.354,38) e per la parte residuale a mezzo pagamento in denaro contestualmente all'atto di trasferimento, da stipulare entro il 31/12/2026.

Di conseguenza, con decreto del 10/03/2026, il Tribunale ha disposto, ai sensi dell'art. 91 CCII, a cura del Commissario giudiziale, la pubblicazione, per almeno trenta giorni, della suddetta proposta irrevocabile sul portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490 c.p.c. e su almeno due siti web specializzati nelle vendite competitive di maggiore diffusione in ambito territoriale e nazionale, con invito a trasmettere eventuali

manifestazioni d'interesse a presentare offerte concorrenti; ha contestualmente differito ulteriormente i termini del voto (8/06/2026 - 29/06/2026).

In data 29/04/2026 il Commissario giudiziale ha comunicato l'assenza di manifestazioni d'interesse.

In data 18/05/2026 la ricorrente ha depositato la proposta con il piano definitivi e in data 1/06/2026 il Commissario giudiziale ha depositato la relazione integrativa ai sensi degli artt. 105, comma 5 e 107, comma 6, CCII.

La nuova proposta prevede, in sintesi: a) in luogo della prosecuzione del rapporto di affitto del ramo di azienda per l'intero arco temporale originariamente considerato e comunque per tutta la durata del piano, il trasferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione della * « * » e del « * » a Proges Soc. Coop Sociale entro il 31/12/2026; il prezzo di cessione, come già detto, sarà regolato in parte mediante accollo, con effetto liberatorio per la Misericordia, del debito per TFR maturato dai dipendenti trasferiti alla data del 9/11/2020, e in parte mediante corresponsione di denaro, che sarà distribuito secondo le regole dell'APR; b) la prosecuzione della (residua) attività aziendale in via diretta; c) la vendita del complesso edilizio di * * (frazione Tonfano), attuale sede dell' * con prosecuzione dell'attività in un nuovo immobile da locare e successivamente acquistare anche grazie alle risorse ottenute dalla vendita dell'immobile del lascito Pivelli; d) disponibilità del ricavato derivante dalla vendita del c.d. villino Pivelli, oggi stimato in € 650.000, per l'acquisto della sede e per sostenere le attività istituzionali dell'Ente (es. acquisto di una seconda ambulanza); tale somma viene infatti riportata nel prospetto di continuità del piano tra i ricavi.

Il Commissario giudiziale ha evidenziato che, rispetto alla proposta concordataria originaria, le nuove percentuali di soddisfacimento dei creditori esposte restano invariate, fatta eccezione per la classe VI, in relazione alla quale si registra la riduzione dal 5% originariamente proposto al 4,55% in ragione del significativo aumento in valore assoluto dell'importo devoluto a tale categoria di crediti, per effetto della rimodulazione del piano. È stata inoltre rimodulata la tempistica di pagamento dei creditori.

Espletate le votazioni, con relazione ai sensi dell'art. 110, comma 1, CCII depositata in data 2/07/2026, il Commissario giudiziale ha comunicato che la proposta ha ottenuto il voto favorevole di cinque classi, mentre non è stata approvata dalle tre classi

comprendenti creditori dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie di cui all'art. 88, comma 4, CCII (Classe IV Debiti Previdenziali; Classe V Debiti Tributari Erariali; Classe VI Debiti Tributari degradati in chirografo).

Con decreto del 18/07/2026, su istanza della debitrice ai sensi degli artt. 48, comma 1, e 112, comma 2, CCII, depositata in data 13/07/2026, preso atto della mancata approvazione del concordato ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII, il Tribunale ha fissato l'udienza per l'omologazione in data 18/09/2026.

Con memoria difensiva depositata in data 1/09/2026, l ∗ (di seguito anche: « ∗), creditore dell'ODV, ha chiesto che l'istanza di omologazione forzosa del concordato sia dichiarata inammissibile per tardività e, in subordine, che tale richiesta sia rigettata, stante l'inammissibilità della proposta.

In particolare, a sostegno dell'eccezione pregiudiziale, ∗ ha rilevato come l'istanza di omologazione sia stata depositata oltre il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione dell'esito della votazione, previsto dal secondo periodo dell'art. 111 CCII, scaduto in data 9/07/2026.

Nel merito, il creditore ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità della proposta per difetto genetico del presupposto della continuità aziendale (art. 84, commi 1 e 3, CCII), in quanto il piano, indicato formalmente come tale, dev'essere riqualificato come liquidatorio. Infatti, a seguito della cessazione della continuità indiretta, stante la sostituzione dell'affitto dei rami di azienda con l'immediata alienazione del complesso aziendale, e della dismissione degli asset patrimoniali dell' ∗ si è verificata la totale destrutturazione dell'attività pregressa, essendo stato azzerato il nucleo operativo della ∗ : i rami relativi alla gestione delle strutture sono stati ceduti, non vi sono lavoratori dipendenti, è stato dismesso il servizio di onoranze funebri ed è cessata nel 2022 la concessione del servizio di emergenza 118 a seguito di pignoramenti esattoriali. Le residue attività prospettate nel piano come «istituzionali», per converso, sono oggetto di mere congetture, legate all'ipotetico acquisto futuro di un'ambulanza, a generiche oblazioni e all'apporto lavorativo, anch'esso del tutto incerto, dei volontari.

La proposta, così riqualificata, sarebbe quindi priva dei requisiti inderogabili di cui all'art. 84, comma 4 CCII perché non è previsto alcun apporto di finanza esterna che

incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile e non è assicurato ai creditori chirografari e ai creditori privilegiati degradati il pagamento minimo garantito del 20%. Non sarebbe peraltro applicabile la disciplina di cui all'art. 112, comma 2, CCII.

In secondo luogo, * ha eccepito che, in relazione al ricavato del c.d. Villino Pivelli, sia stata violata la regola dell'APR, avuto riguardo all'ordine legale delle cause di prelazione ai sensi degli artt. 84, comma 5 e 112, comma 2, lett. a), CCII. Infatti l'onere testamentario apposto al prelegato destinato all'erede universale * (di destinazione del bene a centro riabilitativo o casa-famiglia) gravava esclusivamente sul bene immobile, tanto che il Tribunale di Lucca, con decreto del 24/10/2025, dando atto dell'oggettiva impossibilità dell'onere primario e dell'esaurimento dell'incarico conferito all'esecutore testamentario, ha autorizzato la vendita del cespite; poiché l'onere primario impossibile si considera non apposto ai sensi dell'art. 647, comma 3, c.c., non è configurabile una traslazione di esso sul ricavato della vendita (con la creazione di un inesistente «onere secondario»).

Il valore ricavabile dalla liquidazione del Villino Pivelli avrebbe dovuto pertanto essere incluso nel valore di liquidazione di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), CCII da distribuire ai creditori secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione, come richiesto dall'art. 112, comma 2, lett. a), CCII.

Sono quindi illegittime l'esclusione del prezzo ricavato dalla vendita del Villino Pivelli dal valore di liquidazione e la fittizia qualificazione dello stesso come ricavo d'esercizio in continuità o come riserva per finanziare i costi di gestione corrente e acquistare una nuova sede nel 2030 (€ 400.000), così sottraendolo interamente al ceto creditorio. L'intero importo di € 650.000 dovrebbe essere invece attribuito alla Classe V (Erario per privilegio sussidiario *ex* art. 2752 c.c.). È inoltre contraddittorio, a fronte di tale prospettazione, sostenere che in caso di liquidazione giudiziale quello stesso immobile non potrebbe essere liquidato dal Curatore perché la vendita in sede concorsuale violerebbe il vincolo testamentario.

In terzo luogo, il creditore pubblico ha eccepito il difetto di convenienza economica del concordato rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (artt. 88, comma 2 e 112, comma 2, lett. c), CCII) a causa della omessa valorizzazione delle azioni di responsabilità verso l'organo amministrativo, a fronte di capienza patrimoniale personale accertata: infatti, sebbene il Commissario giudiziale, nella relazione *ex* art.

105 CCII, abbia accertato e quantificato, mediante il criterio dei netti patrimoniali *ex* art. 2486 c.c., un danno da prosecuzione illegittima dell'attività in dissesto dal 2017 pari ad € 1.177.325,00 a carico dei componenti dell'organo statutario denominato «Magistrato», e ancorché abbia verificato la presenza di proprietà immobiliari in capo ai responsabili non gravate da pregiudizievoli, lo stesso ha poi erroneamente azzerato la posta attiva nello scenario liquidatorio di raffronto, adducendo in via del tutto generica ed astratta le presunte «difficoltà processuali» e l'alea giudiziale, in contrasto con i canoni di corretta valutazione economico-giuridica imposti dall'art. 87, comma 1, lett. h), CCII. Qualora tale posta attiva fosse stata correttamente valutata, sarebbe emersa la convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al concordato, con una massa attiva di circa € 3.000.000,00 e un maggior grado di soddisfacimento dei creditori rispetto a quella proposta.

* ha infine allegato la manifesta inidoneità e inattendibilità del piano economico-finanziario, laddove prospetta un progressivo e sensibile incremento dei proventi da attività istituzionale (stimati in crescita da € 32.000,00 nel 2026 sino a € 72.000,00 nel 2030), nonché la ripresa dei trasporti sanitari ordinari ed emergenziali, pur iscrivendo a conto economico costi per il personale pari a zero, prospettando in modo del tutto ipotetico l'acquisto, nel 2028, di una seconda ambulanza e la disponibilità di una nuova sede, della quale non vi è alcun riscontro obiettivo.

In data 11/09/2026 il Commissario giudiziale ha depositato il parere di cui all'art. 48, comma 2, CCII, favorevole all'omologazione.

In data 15/09/2026 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva insistendo nella domanda di omologazione del concordato preventivo.

All'udienza del 18/09/2026 le parti hanno discusso le rispettive istanze.

Inammissibilità della richiesta di omologazione del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII per violazione del termine di cui all'art. 111 CCII

L * ha eccepito l'inammissibilità, per tardività, della richiesta di omologazione del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, in quanto presentata oltre il termine di sette giorni decorrente dalla comunicazione dell'esito delle votazioni prevista dall'art. 110, comma 2, CCII.

L'eccezione è fondata.

L'art. 111, comma 1, CCII dispone che, qualora non siano raggiunte le maggioranze richieste per l'approvazione del concordato, il giudice delegato ne riferisca immediatamente al tribunale, il quale provvede ai sensi dell'art. 49, comma 1, CCII, «salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2».

La disposizione non qualifica espressamente come perentorio il termine assegnato al debitore. Tale rilievo, tuttavia, non è decisivo.

La natura decadenziale di un termine processuale, infatti, non dipende necessariamente dall'impiego di una formula sacramentale o dall'espressa previsione della perentorietà, potendo essere desunta dalla funzione attribuita al termine, dalla struttura del procedimento e dagli effetti che la legge collega al suo inutile decorso. In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la natura perentoria di un termine, pur in mancanza di un'espressa qualificazione legislativa, può essere desunta in via interpretativa quando la legge, considerata nella sua formulazione e nella struttura della fattispecie disciplinata, ricolleghi in modo univoco all'inosservanza del termine la perdita della facoltà o del diritto al cui esercizio esso è preordinato (Cass., Sez. Un., n. 3760/2024) e che tale qualificazione è ravvisabile ogniqualvolta il termine debba essere rigorosamente osservato in ragione della funzione acceleratoria che è destinato ad assolvere (Cass. n. 4787/1980).

Nel caso disciplinato dall'art. 111 CCII, la natura decadenziale del termine emerge, anzitutto, dalla formulazione letterale e dalla struttura sintattica della disposizione.

La norma stabilisce, quale conseguenza ordinaria del mancato raggiungimento delle maggioranze, che il tribunale proceda ai sensi dell'art. 49, comma 1, CCII. A tale regola introduce un'eccezione, espressa dalla locuzione «*salvo che*», la cui operatività è subordinata a una specifica iniziativa del debitore da assumere «nei sette giorni successivi» alla comunicazione dell'esito delle votazioni.

La sequenza normativa risulta pertanto chiaramente articolata secondo il seguente schema: in mancanza delle maggioranze richieste, il procedimento prosegue verso gli esiti previsti dall'art. 49, comma 1, CCII; tale sviluppo può essere impedito soltanto dall'esercizio, da parte del debitore, della facoltà prevista dall'art. 112, comma 2, CCII;

questa facoltà deve essere esercitata entro il termine di sette giorni espressamente stabilito dall'art. 111 CCII.

Il termine non disciplina, dunque, una mera attività interna a una fase procedimentale già necessariamente destinata a proseguire, né si limita a indicare il momento preferibile per il compimento di un atto: esso delimita temporalmente il potere del debitore di imprimere al procedimento un corso diverso da quello che la legge riconnette alla mancata approvazione del concordato.

La richiesta di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, presentata nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze, costituisce infatti il presupposto per l'accesso a un percorso decisionale eccezionale rispetto alla conseguenza ordinaria prevista dall'art. 111 CCII; proprio perché la richiesta consente di superare l'esito negativo della votazione e di sottoporre comunque al tribunale la domanda di omologazione, il legislatore ne ha subordinato l'esercizio a una tempestiva e inequivoca manifestazione di volontà del debitore.

Il termine di sette giorni risponde, pertanto, non soltanto a una finalità acceleratoria, ma anche e soprattutto all'esigenza di assicurare la pronta e definitiva individuazione dell'esito processuale conseguente alla mancata approvazione del concordato; entro tale intervallo il debitore è posto nella condizione di scegliere se accettare l'esito della votazione oppure chiedere che il tribunale proceda comunque all'omologazione ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 112, comma 2, CCII. Decorso inutilmente il termine, tale alternativa viene meno e il procedimento deve proseguire secondo la regola generale dettata dall'art. 111 CCII.

Non può essere condivisa la diversa interpretazione secondo cui il termine avrebbe la sola funzione di impedire al tribunale, per sette giorni, di adottare i provvedimenti previsti dall'art. 49, comma 1, CCII, senza tuttavia determinare la perdita, da parte del debitore, della facoltà di chiedere successivamente l'omologazione, purché non sia stata ancora pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Una simile lettura priva il termine previsto dalla legge della sua autonoma portata precettiva: se, infatti, il debitore potesse presentare la richiesta anche dopo la scadenza dei sette giorni, purché prima della pronuncia del tribunale, il limite temporale individuato dall'art. 111 CCII verrebbe sostituito da un termine finale diverso,

coincidente con l'adozione della decisione ai sensi dell'art. 49 CCII. Tale diverso termine, tuttavia, non è previsto dalla disposizione.

La norma non stabilisce che il debitore possa richiedere l'omologazione «*fino alla pronuncia del tribunale*» o «*fino all'apertura della liquidazione giudiziale*», bensì collega espressamente la proponibilità dell'iniziativa al periodo di sette giorni successivo alla comunicazione dell'esito delle votazioni. Ritenere ammissibile una richiesta successiva significherebbe, pertanto, sostituire al limite temporale fissato dal legislatore un diverso limite elaborato in via interpretativa.

L'interpretazione non decadenziale produrrebbe, inoltre, conseguenze incompatibili con le esigenze di certezza e prevedibilità del procedimento: l'ammissibilità della medesima iniziativa finirebbe per dipendere non dal comportamento del debitore e dal rispetto del termine legale, ma dalla circostanza, meramente contingente, che il tribunale abbia o non abbia già adottato il provvedimento previsto dall'art. 49 CCII. Una richiesta presentata oltre il settimo giorno potrebbe così risultare ammissibile presso un ufficio giudiziario che non abbia ancora provveduto e inammissibile presso un altro ufficio che abbia deciso più rapidamente, pur essendo identica la condotta processuale del debitore. Un simile risultato non è coerente con la funzione propria dei termini processuali, diretti a stabilire in modo uniforme e preventivamente conoscibile il momento entro il quale una determinata facoltà deve essere esercitata, né con l'esigenza di assicurare la rapida definizione del procedimento successivamente all'esito negativo della votazione.

Non conduce a diversa conclusione il fatto che, in altre disposizioni del Codice della crisi, il legislatore abbia espressamente qualificato determinati termini come perentori. In particolare, il raffronto con il termine previsto dall'art. 48, comma 2, CCII per la proposizione delle opposizioni all'omologazione, operato dalla ricorrente, non risulta decisivo, poiché le due previsioni operano in contesti e assolvono funzioni differenti: il termine dell'art. 48, comma 2, CCII disciplina l'esercizio del diritto di opposizione nell'ambito di un giudizio di omologazione già instaurato; il termine dell'art. 111 CCII individua, invece, il periodo entro il quale il debitore può impedire che il mancato raggiungimento delle maggioranze produca la conseguenza ordinariamente stabilita dalla legge e può attivare il diverso procedimento di omologazione previsto dall'art. 112, comma 2, CCII. In quest'ultimo caso l'effetto decadenziale si ricava direttamente dalla relazione posta dalla norma tra la regola generale, costituita dalla prosecuzione ai

sensi dell'art. 49 CCII, e l'eccezione, subordinata all'iniziativa del debitore entro il termine di sette giorni. La mancata qualificazione espressa del termine come perentorio non è dunque sufficiente a escluderne la natura decadenziale, quando questa risulti dalla complessiva conformazione della fattispecie processuale.

Nello stesso senso depone la modifica introdotta dal decreto legislativo n. 136/2024.

La previsione di un termine specificamente assegnato al debitore, accanto all'obbligo del giudice delegato di riferire immediatamente al tribunale il mancato raggiungimento delle maggioranze, gli attribuisce uno spazio temporale delimitato nel quale valutare se richiedere l'omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII. A differenza di quanto sostiene l'ODV, la funzione di *spatium deliberandi* non esclude, ma presuppone, la necessità che la scelta venga compiuta entro il periodo accordato: diversamente, la previsione legislativa di sette giorni non individuerebbe più la durata dello spazio di decisione, ma soltanto un termine privo di conseguenze in caso di inosservanza.

D'altra parte, la circostanza che al momento del deposito tardivo non sia pendente una domanda di apertura della liquidazione giudiziale non incide sulla natura del termine: l'art. 111 CCII non subordina la decorrenza né l'operatività del termine alla pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale. Il termine decorre esclusivamente dalla comunicazione prevista dall'art. 110, comma 2, CCII e delimita il potere del debitore indipendentemente dall'esistenza, in quel momento, di un'iniziativa per l'apertura della liquidazione giudiziale.

La mancanza di una domanda di liquidazione giudiziale può impedire al tribunale di dichiararne l'apertura in difetto del necessario ricorso di un soggetto legittimato, ma non può determinare la reviviscenza o la proroga di una facoltà che il debitore non abbia esercitato entro il termine previsto dalla legge. Diversamente, la durata del potere di richiedere l'omologazione finirebbe per dipendere da un elemento estraneo alla disciplina dell'art. 111 CCII e dall'eventuale iniziativa di terzi.

Neppure assume rilievo contrario la circostanza che il tribunale, successivamente al deposito della richiesta, abbia fissato l'udienza prevista dall'art. 48 CCII: il provvedimento di fissazione dell'udienza assolve alla funzione di instaurare il contraddittorio sulla domanda e non comporta, in mancanza di un'espressa statuizione sul punto, alcuna decisione definitiva circa la sua tempestività e ammissibilità. La

verifica del rispetto del termine legale resta quindi rimessa al tribunale nel momento della decisione.

Deve, in conclusione, affermarsi che il termine di sette giorni previsto dall'art. 111, comma 1, CCII delimita, a pena di decadenza, l'esercizio del potere del debitore di richiedere l'omologazione del concordato nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze.

Poiché, nel caso di specie, la comunicazione prevista dall'art. 110, comma 2, CCII è stata effettuata il 2/07/2026, il termine di sette giorni è scaduto il 9/07/2026 e la richiesta di omologazione depositata il 13/07/2026 è tardiva e deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente impossibilità di procedere all'esame dei presupposti sostanziali previsti dall'art. 112, comma 2, CCII. In ogni caso, anche ove si ritenesse tempestivamente proposta, la domanda non potrebbe essere accolta in quanto infondata per il motivo che segue.

Violazione della regola dell'*Absolute Priority Rule*: mancanza del presupposto per la ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112, comma 2, lett. a) CCII in relazione al ricavato del c.d. Villino Pivelli

Il mancato rispetto dell'ordine legale delle cause di prelazione conseguente all'erronea determinazione del valore di liquidazione, avuto riguardo alla posta dell'attivo costituita dal c.d. Villino Pivelli, è incompatibile con il presupposto di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 112 CCII ai fini del c.d. *cross class cram down.*

Il Villino Pivelli è costituito da un fabbricato per civile abitazione sito in * * , pervenuto alla Misericordia in forza del testamento del Generale * pubblicato in data 5/08/2013 con verbale ai rogiti del notaio * di Camaiore Rep. 50411, Racc 16469.

Il testatore ha nominato l'ODV erede universale e ha previsto in favore della stessa un lascito, qualificabile come prelegato, avente ad oggetto il suddetto bene, gravato di un onere a carico del legatario, indicato dalla ricorrente come «primario», consistente nella realizzazione, all'interno dell'immobile, di un centro di riabilitazione per soggetti con handicap o reduci da gravi operazioni o, se ciò non fosse possibile, la destinazione a casa-famiglia per anziani e disabili o ragazzi con handicap o persone bisognose, o in alternativa alloggi temporanei per familiari di pazienti a lunga degenza presso gli ospedali della zona. La disposizione testamentaria si conclude con le seguenti parole

che, secondo la ricorrente, indicano un onere «secondario»: «*è mia espressa volontà che tale immobile sia comunque destinato ed utilizzato a fini esclusivamente sociali, a sostegno e completamento delle attività svolte dalla Misericordia*».

Nella pendenza del presente procedimento unitario, il Tribunale di Lucca, con decreto del 24/10/2025, nel procedimento di volontaria giurisdizione (n. 2931/2025 v.g.) introdotto dall'esecutore testamentario nominato dal * ha autorizzato la vendita dell'immobile a un prezzo non inferiore al valore di stima, avendo accertato il non agevole adempimento dell'onere primario da parte del legatario, rilevando incidentalmente che resta comunque salva la facoltà della Misericordia di destinare le somme ricavate dalla cessione alla realizzazione dell'onere secondario.

Nel piano aggiornato, così come modificato dalla ricorrente in data 18/05/2026, il ricavato della vendita del Villino Pivelli, stimato in € 650.000, viene inserito tra i ricavi, come entrate della continuità aziendale, spalmati su quattro anni (€ 62.500,00 all'anno nel triennio 2027/2029 ed € 462.500). In particolare, il piano prevede la destinazione di € 400.000 all'acquisto della nuova sede e della restante parte al sostegno della continuità dell'Ente, ivi compreso l'acquisto dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività assistenziale, tra cui una seconda ambulanza, programmato per l'anno 2028.

Ad avviso della ricorrente, tale qualificazione delle somme è l'unica possibile per rispettare e attuare la volontà del testatore in quanto, constatata l'impossibilità di adempiere l'onere primario, sarebbe ancora efficace e vincolante l'onere secondario.

Il Commissario giudiziale, nel confermare la correttezza dell'impostazione dell'ODV, sia nelle relazioni *ex* art. 105 CCII che nel parere di cui all'art. 48, comma 2, CCII, non ha incluso il ricavato della vendita dell'immobile di cui si discute nell'attivo della liquidazione giudiziale e ha spiegato questa scelta con la constatazione che, in tale scenario, sorgerebbe, con elevata probabilità, un contenzioso tra il Curatore, tenuto a liquidare il bene perché appartenente alla massa attiva, e l'esecutore testamentario, che a tale destinazione si opporrebbe per dare attuazione alla volontà del testatore.

Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, la tesi della ricorrente non è condivisibile, mentre sono fondate le eccezioni del creditore * .

Anzitutto, mette conto rilevare che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, l'attribuzione patrimoniale gratuita, anche sotto forma di legato, di un bene con vincolo perpetuo di

destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell'art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell'onerato, i cui poteri dispositivi sul bene, destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo, risultano sostanzialmente sterilizzati *sine die* (Cass., 20/06/2017, n. 15240; conf. Cass., 2/08/2023, n. 23616).

In forza del principio appena richiamato, la clausola modale del testamento recante l'onere che la ricorrente indica come «primario» è nulla, in quanto imprime all'immobile alcune specifiche destinazioni senza limitazione temporale, impedendone la libera circolazione, in contrasto con il disposto dell'art. 1379 citato.

Anche a voler prescindere dalla nullità del vincolo perpetuo, secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente, le risultanze tecniche acquisite con la perizia del geom. * specificamente considerate quanto alla conformazione degli spazi, alle altezze interne e agli interventi strutturali e sismici necessari, dimostrano che le destinazioni puntualmente imposte allo specifico immobile non sono concretamente realizzabili. Non si tratta, pertanto, di una mera maggiore onerosità o di una valutazione di convenienza dell'onerato, ma dell'inidoneità oggettiva del bene a ricevere le destinazioni indicate dal testatore. Il legato deve quindi ritenersi libero dal *modus* ai sensi dell'art. 647, comma 3, c.c. perché l'onere impossibile si considera non apposto. L'argomento speso dalla ricorrente secondo cui si tratterebbe di impossibilità relativa, ossia di una mera difficoltà di attuazione dell'onere primario, imporrebbe allora la conclusione logica che la proposta di concordato integra un inadempimento dell'onere.

Peraltro, se anche si ritenesse che l'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione a titolo particolare, la conclusione, nella sostanza, sarebbe la medesima perché l'ODV è stata istituita erede universale, cosicché, venuto meno il prelegato, il bene rientrerebbe comunque nell'asse ereditario.

La tesi secondo cui risorgerebbe, a questo punto, il c.d. onere secondario, consistente nell'utilizzo delle somme ricavate dalla vendita per realizzare le finalità istituzionali dell'ente, è priva di fondamento perché, da una piana lettura della disposizione testamentaria sopra trascritta («*è mia espressa volontà che tale immobile sia comunque destinato*…»), si evince che la volontà del *de cuius* non è quella di alienare il bene affinché il vincolo si trasferisca sul denaro, ma quella di destinare proprio quello

specifico immobile, di sua proprietà, allo svolgimento delle attività tipiche della Misericordia.

Al riguardo si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio *mortis causa*, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione; solo nell'ipotesi in cui dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del *de cuius* e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita (cfr. tra le tante: Cass., 7/05/2018, n. 10882).

Nel caso di specie, il dato letterale della disposizione testamentaria è univoco in quanto essa fa riferimento a «tale immobile» e non menziona mai il ricavato di una eventuale cessione del bene.

Il piano di concordato, pertanto, non è aderente alla volontà testamentaria, ma la stravolge di significato.

Peraltro, ai sensi del richiamato terzo comma dell'art. 647 c.c., anche l'onere subordinato o secondario, ove inteso come vincolo perpetuo di destinazione del bene, sarebbe nullo per contrasto con l'art. 1379 c.c..

L'*obiter dictum* del Tribunale di Lucca nel procedimento *ex* art. 703 c.c. promosso dall'esecutore testamentario nominato nel testamento di * sulla facoltà della Misericordia di utilizzare le somme ricavate dalla vendita del bene all'adempimento dell'onere secondario, è privo di rilievo, sia perché si tratta di una mera constatazione incidentale che non costituisce il presupposto logico-giuridico della decisione, sia perché si tratta di un provvedimento di volontaria giurisdizione pura, avente natura amministrativa privo di attitudine al giudicato sostanziale sulla natura e

sull'estensione del vincolo testamentario, sia infine perché gli stessi giudici hanno menzionato una mera facoltà e non un obbligo di reimpiego delle somme.

La pronuncia della S.C. del 4/07/2018, n. 17481, richiamata dall' * nella memoria difensiva del 15/09/2026, non fornisce argomenti convergenti con la tesi dalla stessa perorata perché, nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità, il testatore aveva legato un immobile a un ente con l'espressa previsione che, col ricavato della sua vendita, venisse realizzata una struttura a tutela della maternità e dell'infanzia, disposizione che manca nel testamento del * ivelli in favore della Misericordia.

La scelta di azzerare del tutto il valore di liquidazione del Villino Pivelli nella c.d. alternativa liquidatoria è irrazionale e ingiustificata perché fondata sull'erroneo assunto della permanenza di un vincolo di destinazione dei proventi della vendita dell'immobile, che si è visto non sussistere, e su un ipotetico contenzioso con l'esecutore testamentario che, se anche insorgesse, avrebbe, con elevata probabilità, un esito favorevole per la Curatela; peraltro non si vede quale interesse avrebbe l'esecutore testamentario a rivendicare una certa destinazione delle somme una volta aperta la liquidazione giudiziale, rispetto alla quale nessuno ha ipotizzato un eventuale esercizio dell'impresa *ex* art. 211 CCII che, comunque, avrebbe durata limitata.

Né potrebbe sostenersi che l'immobile in discussione non sia compreso nel valore di liquidazione alla data della presentazione della domanda di concordato, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII perché la sua alienazione è stata autorizzata giudizialmente dopo il deposito del ricorso *ex* art. 84 CCII: infatti, il legato avente ad oggetto la proprietà di una cosa determinata si acquista con l'apertura della successione senza necessità di accettazione (art. 649, comma 2, c.c.; v. Cass., 22/06/2010, n. 15124; Cass., Sez. Unite, n. 7098 del 29/03/2011).

In definitiva, il Villino Pivelli, o meglio, la sua valorizzazione, nella proposta di concordato, avrebbe dovuto essere assoggettata alla regola dell'APR, con la distribuzione dell'importo corrispondente in base alle cause legittime di prelazione. La ricorrente, invece, non ha in alcun modo destinato l'importo di € 650.000 ai creditori, neppure secondo la regola del RPR, come peraltro avrebbe dovuto coerentemente con la propria impostazione, avendo qualificato la somma come il risultato dei flussi della continuità e non come finanza nuova.

Spese processuali

Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico della Società ricorrente, tenuta a rifonderle alla parte opponente.

I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (cfr. Cass., 16/02/2022 n. 5127), tabella n. 2, in base al valore indeterminabile della controversia (*ex* art. 5, comma 6 del citato decreto ministeriale), nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e ridotti del 50% per la fase decisionale, svoltasi in forma orale in udienza, in mancanza della fase istruttoria.

Trasmissione degli atti al Pubblico Ministero

Dev'essere infine disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza, essendo manifesta l'insolvenza della ricorrente.

P.Q.M.

1) dichiara inammissibile la domanda di omologazione del concordato preventivo di * (c.f. *, partita IVA *), con sede in * *;

2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente * che liquida in € 4.358,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei compensi, contributo previdenziale e IVA nella misura di legge se dovuti;

3) dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza.

Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 18/09/2026.

Il Giudice relatore ed estensore

dott. Giulia Simoni

Il Presidente

dott. Giacomo Lucente